Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 27 novembre 1962** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori)
Annuo L. 13.390 · Semestrale L. 7.330 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 · Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 · Semestrale L. 5.520 · Trimestrale L. 3.010 · Un fascicolo L. 50 · Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1962, n. 1593.

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1961, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale e della integrazione di tale rendita previste, rispettivamente, dalla lettera *b*) dell'articolo 4 e dal comma secondo dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, la retribuzione annua differenziale costante di cui all'articolo 6 della legge stessa si attribuisce considerando la retribuzione al 1° gennaio 1958 ed applicando i coefficienti della tabella *E* unita alla presente legge per i servizi resi anteriormente alla data predetta, ancorchè si tratti di periodi ammessi a riscatto o di servizi militari riconosciuti, in relazione a domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dal precedente articolo:

a) la rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora sussista il diritto a pensione, in nessun caso può essere considerata in un importo inferiore a quello indicato, in relazione agli anni di servizio utile, nella tabella *F* unita alla presente legge;

b) per i casi di pensioni indirette di privilegio e di riversibilità di pensione diretta di privilegio, quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) del citato articolo 4 è riversibile nella sua interezza;

c) il complessivo trattamento di pensione indiretto o di riversibilità in nessun caso può essere inferiore a lire 195.000 annue oppure a lire 263.800 anche qualora si tratti di riversibilità di pensione di previlegio nei casi di morte del sanitario per evento diverso da quello indicato alla lettera *b*).

Art. 3.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, l'effetto retroattivo fino al 1° gennaio 1958 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti a partire dal 1° luglio 1958 in poi, si considera efficace purchè le variazioni del trattamento economico derivino da pro-

mozioni al grado o categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da regolamenti organici.

Art. 4.

Nel caso di domanda di riscatto presentata a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora il periodo da riscattare sia anteriore al 1° gennaio 1958, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come retribuzione annua differenziale quella determinata ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 5.

Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dal comma secondo dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai sanitari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

La riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma del citato articolo 34 è estesa ai servizi resi dal 1° giugno 1955 al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione della presente legge in qualità di medico assistente od aiuto degli Istituti ospedalieri.

Art. 6.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1960 sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1961, in base alle norme contenute negli articoli 1 e 2.

Art. 7.

Le pensioni dirette, indirette, e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1961, con l'attribuzione del trattamento stabilito per i casi di cessazione dal servizio a partire da quest'ultima data risultante dalla applicazione delle norme contenute nella legge 4 febbraio 1958, n. 87, e nei precedenti articoli 1 e 2.

Nei casi di cessazione dal servizio anteriori al 1° gennaio 1961, la riliquidazione prevista dall'articolo 6 e dal precedente comma, qualora si tratti di pensione indiretta o di riversibilità, si effettua in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta.

Art. 8.

Per tutte le pensioni contemplate dal comma primo dell'articolo 7, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera *b)* dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come data di cessazione dal servizio del sanitario quella del 1° gennaio 1958 e si attribuisce come retribuzione annua contributiva a tale data quella risultante dalla applicazione delle norme contenute nei commi seguenti.

Per ogni sanitario, si considerano gli stipendi annui pensionabili riferiti alla data di effettiva cessazione, al 1° gennaio dell'anno di cessazione, al 1° gennaio dei due anni precedenti la cessazione ed inoltre al 1° gennaio 1953 qualora la cessazione sia avvenuta nel biennio 1956-57. Nel caso di temporanea assenza dal servizio, agli stipendi predetti si sostituiscono quelli riferiti alle date di presenza in servizio immediatamente anteriori.

In luogo dello stipendio annuo pensionabile, si considera la retribuzione annua contributiva definita dalla prima parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora occorra riferirsi ai sensi del comma precedente a date che cadano nell'anno 1957.

Per ogni sanitario, gli stipendi annui pensionabili di cui al comma secondo che siano anteriori al 1° gennaio 1957, considerati in nessun caso superiori agli importi massimi previsti, in relazione all'epoca di riferimento degli stipendi stessi, dalla tabella *G* unita alla presente legge, si moltiplicano per i relativi coefficienti di adeguamento indicati nella medesima tabella *G* in corrispondenza alla menzionata epoca ed al servizio utile a pensione.

Ad ogni sanitario si attribuisce come retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958 contemplata dal primo comma l'importo che risulta più elevato tra gli stipendi annui pensionabili adeguati ai sensi del comma precedente e le eventuali retribuzioni annue contributive di cui al comma terzo, considerato, però, con l'applicazione delle norme più favorevoli contenute nella seconda parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Art. 9.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, il nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale, da attribuire con effetto dal 1° gennaio 1961 in applicazione degli articoli 7 e 8, in nessun caso può essere inferiore al corrispondente trattamento spettante o riferito al 31 dicembre 1960 considerato con l'aumento della somma fissa di lire 32.500.

L'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione del comma precedente è attribuita alla parte del nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale costituita dalla rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera *b)* dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Art. 10.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri enti, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite al 31 dicembre 1960.

Art. 11.

Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'articolo 33 della legge 11 giugno 1954, n. 409, i miglioramenti del trattamento disposti con legge 4 febbraio 1958, n. 87, e con i precedenti articoli 7, 8 e 9 sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

Art. 12.

I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli saranno coperti con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1961 dal bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

Art. 13.

Con effetto dal 1° gennaio 1952, come sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) contemplati dall'articolo 36 della

legge 11 aprile 1955, n. 379, devono essere considerati anche i sanitari adibiti ai servizi di revisione, ispettivi e ambulatoriali riguardanti da apposito contratto a tempo indeterminato.

Art. 14.

La Fondazione « Centro internazionale radio medico » (C.I.R.M.) eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, è da comprendersi tra gli Enti contemplati dal comma primo dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel comma stesso.

Art. 15.

Tra i personali laureati in medicina e chirurgia riguardati dal comma terzo dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, in nessun caso sono da comprendere i sanitari non ospedalieri dipendenti dagli enti indicati alle lettere *a*), *b*), *h*) ed *i*) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Le norme contenute negli articoli 12 e 13 e nel comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

Art. 16.

La Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, istituita con regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16, è soppressa con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge. I compiti, nonchè le attività e le passività della predetta Cassa di previdenza vengono attribuiti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 17.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, le spese di amministrazione previste per gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, con esclusione delle spese di gestione del patrimonio immobiliare, sono ripartite tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi in base alle seguenti aliquote:

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, 94 per cento;

Cassa per le pensioni ai sanitari, 3,25 per cento;

Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 2,25 per cento;

Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, 0,50 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *E*

Coefficienti moltiplicativi da applicare alla retribuzione annua differenziale riferita al 1° gennaio 1953 ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale costante da attribuire ai servizi utili anteriori a tale data, ai sensi dell'articolo 1.

Anni di servizio utile	Coefficiente	Anni di servizio utile	Coefficiente	Anni di servizio utile	Coefficiente
≦ 9	1,000	23	0,942	37	0,851
10	0,990	24	0,940	38	0,842
11	0,981	25	0,938	39	0,833
12	0,973	26	0,936	40	0,825
13	0,966	27	0,932	41	0,817
14	0,962	28	0,927	42	0,809
15	0,958	29	0,921	43	0,802
16	0,956	30	0,914	44	0,796
17	0,954	31	0,905	45	0,791
18	0,952	32	0,896	46	0,786
19	0,950	33	0,887	47	0,781
20	0,948	34	0,878	48	0,776
21	0,946	35	0,869	49	0,773
22	0,944	36	0,860	≧ 50	0,770

TABELLA *F*

Importi minimi della rendita vitalizia differenziale contemplati dalla lettera *a*) dell'articolo 2

Anni di servizio utile	Pensioni normali	Anni di servizio utile	PENSIONI DI PRIVILEGIO	
			di categoria diversa dalla prima	di prima categoria
—	—	≦ 10	79.100	79.100
—	—	11	81.300	85.700
—	—	12	83.400	92.100
—	—	13	85.500	92.500
—	—	14	87.600	104.800
≦ 15	60.000	15	89.700	110.900
16	63.300	16	91.700	117.000
17	66.500	17	93.600	122.900
18	69.600	18	95.500	128.700
19	72.700	19	97.400	134.400
20	75.700	20	99.300	139.900
21	78.600	21	101.000	145.300
22	81.400	22	102.800	150.500
23	84.100	23	104.500	155.500
24	86.700	24	106.100	160.400
25	89.300	25	107.700	165.100
26	91.700	26	109.200	169.600
27	94.000	27	110.600	173.900
28	96.200	28	112.000	177.900
29	98.300	29	113.300	181.800
30	100.200	30	114.600	185.300
31	102.000	31	115.700	188.700
32	103.700	32	116.800	191.700
33	105.200	33	117.800	194.500
34	106.500	34	118.600	197.000
35	107.700	35	119.400	199.100
36	108.700	36	120.100	201.000
37	109.400	37	120.700	202.400
38	110.000	38	121.100	203.500
39	110.400	39	121.500	204.200
40	110.600	40	121.700	204.500
41	111.000	41	121.900	205.000
42	113.800	42	124.300	206.100
43	119.200	43	129.100	207.900
44	127.300	44	136.500	210.300
45	138.200	45	146.500	213.500
46	152.200	46	159.300	217.400
47	169.300	47	175.000	222.100
48	189.800	48	193.800	227.700
49	213.800	49	216.000	234.200
≧ 50	241.500	≧ 50	241.500	241.500

TABELLA G

Importi massimi e coefficienti di adeguamento degli stipendi annui pensionabili di cui al comma quarto dell'articolo 8

Epoca di riferimento dello stipendio annuo pensionabile	Importo massimo stipendio annuo pensionabile	Coefficienti di adeguamento corrispondenti ad anni di servizio utile							
		≤ 37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47	48-49	≥ 50
Fino al 31-1-1918	6.100	247,926	254,075	260,223	266,372	272,520	278,669	284,817	290,966
Dal 1°-2-1918 al 30-4-1919 .	7.600	198,341	203,260	208,179	213,098	218,016	222,935	227,854	232,773
Dal 1°-5-1919 al 31-12-1923 .	9.900	152,570	156,354	160,137	163,921	167,705	171,489	175,272	179,056
Dal 1°-1-1924 al 31-3-1939 .	18.800	80,300	82,291	84,283	86,274	88,266	90,257	92,249	94,240
Dal 1°-4-1939 al 31-3-1940 .	19.200	78,540	80,488	82,436	84,383	86,331	88,279	90,227	92,175
Dal 1°-4-1940 al 21-8-1942 .	21.100	71,401	73,172	74,942	76,713	78,484	80,255	82,025	83,796
Dal 22-8-1942 al 15-8-1944 .	25.600	58,795	60,230	61,664	63,099	64,533	65,968	67,403	68,837
Dal 16-8-1944 al 15-2-1945 .	35.300	42,570	43,592	44,613	45,635	46,657	47,678	48,700	49,722
Dal 16-2-1945 al 30-9-1945 .	52.900	28,380	29,050	29,720	30,389	31,059	31,729	32,399	33,068
Dal 1°-10-1945 al 31-8-1946 .	110.100	13,640	13,956	14,273	14,589	14,906	15,222	15,539	15,855
Dal 1°-9-1946 al 31-5-1947 .	237.300	6,325	6,469	6,613	6,758	6,902	7,046	7,190	7,334
Dal 1°-6-1947 al 31-10-1948 .	313.500	4,785	4,892	4,999	5,107	5,214	5,321	5,428	5,535
Dal 1°-11-1948 al 30-6-1949 .	401.100	3,740	3,822	3,905	3,987	4,069	4,151	4,234	4,316
Dal 1°-7-1949 al 30-6-1951 .	440.000	3,410	3,484	3,557	3,631	3,705	3,778	3,852	3,926
Dal 1°-7-1951 al 31-12-1951 .	593.000	2,530	2,584	2,637	2,691	2,745	2,798	2,852	2,905
Dal 1°-1-1952 al 31-12-1953 .	634.300	2,365	2,414	2,463	2,513	2,562	2,611	2,660	2,709
Dal 1°-1-1954 al 30-6-1955 .	1.283.200	1,169	1,193	1,217	1,241	1,264	1,288	1,312	1,336
Dal 1°-7-1955 al 30-6-1956 .	1.381.300	1,086	1,108	1,129	1,151	1,173	1,195	1,216	1,238
Dal 1°-7-1956 al 31-12-1956 .	1.500.000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli - Venezia Giulia, con sede in Trieste, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali, previste dall'art. 6, 2° comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, numero 24992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale venne costituita, presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dottor ing. Ettore Mocellini, ispettore generale del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, numero 14486, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1960, registro n. 54, foglio n. 225, mediante il quale venne costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli - Venezia Giulia, la Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali, prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, confermandone quale membro, il dott. ing. Ettore Mocellini predetto, e venne disposta la cessazione dell'attività della Commissione costituita col citato decreto ministeriale 10 dicembre 1959, numero 24992, a decorrere dal 1° dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale n. 18596, in data 12 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1962, registro n. 9, foglio n. 323, col quale il dott. ing. Massimo Levi, ispettore generale del Genio civile, venne nominato membro della Commissione di cui trattasi, in sostituzione del pari grado dott. ingegner Ettore Mocellini, deceduto;

Considerato che l'ing. Levi, a decorrere dal 1° luglio 1962, è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla predetta Commissione;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962 il dott. ing. Pietro Rodighiero, ispettore generale del Genio civile, è no-

minato membro della Commissione di cui alle premesse costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del dott. ing. Massimo Levi, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alla sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Pietro Rodighiero, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza, sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 60.000 (sessantamila) per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1962
Registro n. 37 *Lavori pubblici, foglio n.* 66

(6661)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata - Potenza, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni, del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali, previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24753, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 363, col quale venne costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Matteo Vitale, allora ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive ed, attualmente, ispettore generale del Genio civile;

Considerato che, il dott. ing. Matteo Vitale, predetto, a decorrere dal 1° luglio 1962 è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre sostituirlo nell'incarico di membro in seno alla Commissione di cui trattasi;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962, il dott. ing. Arcangelo D'Alessandro, ispettore generale del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza, in sostituzione del dott. ing. Matteo Vitale, collocato a riposo dalla stessa data.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Arcangelo D'Alessandro, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza, sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1962-1963, l'impegno della somma di L. 60.000 (sessantamila) per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1962
Registro n. 37 *Lavori pubblici, foglio n.* 46

(6663)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24745, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 105, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna la Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni provinciali previste dall'art. 6 primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro il dott. ing. Vittorio Ferrari, all'epoca ingegnere capo del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1959, numero 2603, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1960, registro n. 28, foglio n. 48, mediante il quale il dott. ing. Giovanni Ferrazzi, ispettore generale del Genio civile, venne nominato membro del detto Collegio;

Considerato che il dott. ing. Ferrazzi predetto, a decorrere dal 1° luglio 1962 è stato collocato a riposo

e che, pertanto, occorre sostituirlo nell'incarico di membro della Commissione di cui trattasi;

Considerato, altresì, che il dott. ing. Ferrari è stato promosso alla qualifica di ispettore generale del Genio civile;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962 il dott. ing. Vittorio Ferrari, ispettore generale del Genio civile, continuando a far parte della Commissione indicata nelle premesse, sostituisce in essa il pari grado dott. ing. Giovanni Ferrazzi, collocato a riposo dalla stessa data.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dott. ing. Gennaro Potenza, ingegnere capo del Genio civile, è nominato membro del Collegio di cui trattasi al posto del dottor ing. Vittorio Ferrari per quanto specificato all'articolo 1;

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute del la Commissione provinciale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Vittorio Ferrari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

Art. 4.

Si autorizza, sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 60.000 (sessantamila) per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1962
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 105

(6662)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 14 agosto 1956 e 11 agosto 1959 con i quali la Banca popolare di Spoleto, con sede in Spoleto, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Assisi, Bevagna, Cascia, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, La Bruna di Castelritaldi, Monteleone di Spoleto, Norcia, Perugia, Preci, Sellano, Trevi dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco e Vallo di Nera, tutti in provincia di Perugia;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Spoleto, con sede in Spoleto, con i propri decreti in data 14 agosto 1956 e 11 agosto 1958, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Scheggino (Perugia).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Spoleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6664)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare agricola di Poggio Rusco, con sede in Poggio Rusco (Mantova), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare agricola di Poggio Rusco, con sede in Poggio Rusco (Mantova);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare agricola di Poggio Rusco, con sede in Poggio Rusco (Mantova), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le

norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Poggio Rusco e Pieve di Coriano, entrambi in provincia di Mantova.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare agricola di Poggio Rusco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6669)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Camerino, con sede in Camerino (Macerata), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Camerino, con sede in Camerino (Macerata);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Camerino, con sede in Camerino (Macerata), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Macerata, Camerino, San Severino Marche e Tolentino.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Camerino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6665)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Fondi, con sede in Fondi (Latina), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare cooperativa di Fondi, con sede in Fondi (Latina);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Fondi, con sede in Fondi (Latina), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Lenola e Sperlonga.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare cooperativa di Fondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6666)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Cortona, con sede in Cortona (Arezzo), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Cortona, con sede in Cortona (Arezzo);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Cortona, con sede in Cortona (Arezzo), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Cortona.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Cortona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6667)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca operaia di Bologna, con sede in Bologna, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca operaia di Bologna, con sede in Bologna;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca operaia di Bologna, con sede in Bologna, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Bologna.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca operaia di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6670)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1962.

Inquadramento delle sigarette di produzione nazionale ed estera nella nuova tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento delle sigarette di produzione nazionale ed estera nella nuova tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, essendo rimasti invariati i prezzi a suo tempo proposti dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato per le sigarette di produzione nazionale e quelli richiesti dai fornitori per le sigarette di produzione estera;

Decreta:

Articolo unico.

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, le sigarette di produzione nazionale e quelle di produzione estera sono inquadrate nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuna indicati, come dalla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1962
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106. — MONACELLI

TABELLA

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa per kg. convenz.
Sigarette di produzione nazionale:	
Alfa	L. 8.000
Sax	» 8.500
Nazionali	» 9.000
San Giusto	» 11.000
Macedonia	» 11.000
Nazionali Esportazione	» 11.000
Nazionali Esportazione Filtro	» 11.000
Sport	» 11.000
Africa	» 11.000
Aurora	» 11.000
Giubek	» 13.000
Giubek Filtro	» 13.000
Nazionali Esportazione Super	» 13.000
Nazionali Esportazione Super Filtro	» 13.000
Tre Stelle	» 13.500
Tre Stelle Filtro	» 13.500
Macedonia Oro	» 13.500
Cow Boy	» 15.000

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa per kg. convenz.	
Granfiltro	L. 15.000	
Virginia	» 15.000	
Virginia Filtro	» 15.000	
Macedonia Extra	» 15.000	
Colombo	» 15.000	
Stop	» 15.000	
M.E.C.	» 16.000	
Mentola	» 16.000	
Stop King Size	» 16.000	
Stop King Size Filtro	» 16.000	
Eva	» 16.000	
Serraglio	» 16.000	
Edelweiss	» 16.000	
Edelweiss Filtro	» 16.000	
Due Palme	» 16.000	
Sigarette di marca estera senza dazio:		
Diana Filter	L. 15.000	
Diana Filter K.S.	» 16.500	
Papastratos Hellas n. 1	» 17.000	
White Horse	» 18.250	
Muratti Ambassador Filter	» 20.000	
Sigarette di produzione estera provenienza C.E.E.:		
Muratti's Ariston	L. 19,750	più dazio
Muratti's Ariston F.	» 19.750	»
Muratti's Royal F.	» 19.750	»
Mercedes F.	» 19.750	»
Astor F	» 19.250	»
Windsor F.	» 19.250	»
Gelbe Sorte	» 18,750	»
Player's N.C. Medium	» 18.750	»
Senior Service	» 18.750	»
Newport Long Size F.	» 18.250	»
H. B. Kronen F.	» 17.250	»
Overstolz	» 17.250	»
Peter Stuyvesant	» 17.250	»
Prince de Monaco K.S.F.	» 17.250	»
Jonny Filter	» 17.250	»
Smart Export F.	» 17.250	»
Hunter King Size	» 16.750	»
Peer Export F.	» 16.750	»
Montecarlo F.	» 16.750	»
Lexington	» 16.500	»
Convoy	» 16.250	»
Montecarlo	» 16.000	»
Star King Size F.	» 15.250	»
Armada Drake F.	» 15.000	»
Star King Size	» 14.250	»
Amigo King Size F.	» 14.000	»
Celtiques	» 14.000	»
Gitanes Filtre	» 13.500	»
Gitanes Caporal Ordinaire	» 13.500	»
Lux	» 13.000	»
Aro	» 13.000	»
Start	» 12.750	»
Gauloises Disque Bleu F.	» 12.500	»
Gauloises Caporal Ordinaire	» 12.500	»
Roxi	» 12.500	»
Amadis Superfiltre	» 12.250	»
Belga	» 12.250	»
Bitz	» 12.000	»
Amadis	» 11.250	»
Silky Brand American	» 10.250	»
Sigarette di produzione estera provenienza Paesi terzi:		
Kool (K.S.F.T.)	L. 18.500	»
Laurens Filtra Vert	» 18.500	»
Laurens Orange Superfiltra	» 18.500	»
Turmac Bleu	» 18.500	»
Turmac Filtrex Special	» 18.500	»
Turmac Red Filtrex (già Rouge Filtre)	» 18.500	»
Viceroy	» 18.500	»
Chesterfield King Size	» 18.500	»
Kent L.S. Filter	» 18.500	»
King Edward Filter	» 18.500	»
L. & M. Filter	» 18.500	»
Marlboro Filter	» 18.500	»
New Port K.S.L.	» 18.500	»

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa per kg. convenz.	
Oasis Filter K.S.	L. 18.500	più dazio
Parliament Hi. Fi.	» 18.500	»
Philip Morris Long Size	» 18.500	»
Reyno Menthol Fresh F.K.S.	» 18.500	»
Salem Filter	» 18.500	»
Winston L.S. Filter	» 18.500	»
Xanthia Filtra	» 18,250	»
Pall Mall	» 18,250	»
Laurens Export Filtra	» 18.000	»
Laurens Orange	» 18.000	»
Muratti's Ambassador Filter	» 18.000	»
North Pole Filter	» 18.000	»
Turmac (K.S. Filtrex)	» 18.000	»
Camel	» 18.000	»
Chesterfield	» 18.000	»
Embassy King Size	» 18.000	»
Lucky Strike	» 18.000	»
Philip Morris	» 18.000	»
Rothmans King S.F.	» 17.750	»
Craven A	» 17.750	»
Craven A Filter Long Size	» 17.750	»
Xanthia	» 17.750	»
Virginia N. 1 Superfiltre	» 17.000	»
Capitol Turmac (Filtrex)	» 16,750	»
Astoria K.S.F.	» 16.000	»
Astoria	» 13.500	»

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(6796)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 243, relativo alla costruzione e bitumatura di un tronco della strada nazionale n. 3, fra Saint-Louis e Rosso, e di un tronco della strada d'interesse generale n. 1 fra Rosso e Richard Toll, nella regione del « Fleuve » (Senegal).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », pubblica nel n. 108 del 1° novembre 1962 il bando di gara n. 243, relativo alla costruzione e bitumatura di un tronco della strada nazionale n. 3, fra Saint-Louis e Rosso, e di un tronco della strada d'interesse generale n. 1 fra Rosso e Richard Toll (103,115 km.), nella regione del « Fleuve » (Senegal). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 840.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 12 mesi (sarà proposto dal concorrente).

Le offerte dovranno essere inviate a: Ministère des Travaux Publics du Sénégal, B.P. 4014 a Dakar (Senegal) entro le ore 18 dell'8 febbraio 1963 (limite di data). L'apertura delle offerte avverrà il 12 febbraio 1963.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6605)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso di rettifica

Nella intestazione relativa al « Conferimento di benemerenze sanitarie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 novembre 1962, nel sommario e nel corpo del giornale, pagina 4719, in luogo di « Presidenza del Consiglio dei Ministri » leggasi « Ministero della sanità ».

(6698)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Casa cantoniera » di Colle Teglia, sito in comune di Rezzo (Imperia).

Con decreto interministeriale n. 250 del 10 novembre 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Casa cantoniera » di Colle Teglia, sito in comune di Rezzo (Imperia), della superficie complessiva di mq. 2021.

(6609)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « T.M. », « Giovinite » e « Elios »

Gli esplosivi da mina denominati « T.M. » « Giovinite » e « Elios » fabbricati dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabili i primi due per lavori a cielo aperto ed in sotterraneo, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed il terzo soltanto per lavori a cielo aperto ed iscritti nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6614)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Fra assegnatari della Sabatina », con sede in Campagnatico (Grosseto)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 novembre 1962 la Società cooperativa « Fra assegnatari della Sabatina » con sede in Campagnatico (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 30 gennaio 1954 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Imo Rossi.

(6574)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale recante « Determinazione del contingente tariffario in esenzione da dazio per alcune varietà di patate da semina per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962 », pubblicato a pag. 4609 della *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 14 novembre 1962, la data posta in calce al decreto stesso indicata « 17 novembre 1962 » deve intendersi rettificata in « 7 novembre 1962 ».

(5762)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 26 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,90	620,92	620,95	620,925	620,94	620,91	620,92	620,90	620,90	620,92
$ Can.	576,70	576,25	576,25	576,25	576,05	576,15	576,25	576,60	576,70	576,75
Fr. Sv.	143,83	143,81	143,80	143,83	143,82	143,89	143,82	143,85	143,83	143,82
Kr. D	89,84	89,85	89,90	89,87	89,70	89,79	89,89	89,80	89,84	89,85
Kr. N.	86,96	86,95	87 —	86,935	86,85	86,94	86,95	86,95	86,96	86,95
Kr. Sv.	120,04	120,06	120,05	120,03	120,05	120,18	120,015	120,10	120,04	120 —
Fol.	172,49	172,52	172,62	172,595	172,55	172,46	172,60	172,45	172,49	172,50
Fr. B.	12,48	12,48525	12,485	12,4825	12,485	12,48	12,4825	12,48	12,48	12,485
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,75	126,725	126,715	126,73	126,71	126,705	126,70	126,71	126,71
Lst.	1740,80	1740,65	1740,90	1740,775	1740,75	1740,60	1740,75	1740,80	1740,85	1740,75
Dm. occ.	154,88	154,92	154,91	154,9475	154,94	154,89	154,95	154,90	154,88	154,93
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,0275	24 —	24,03	24,033	24,03	24,03	24,035
Escudo Port.	21,69	21,70	21,72	21,705	21,75	21,70	21,705	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 26 novembre 1962

Rendita 5 % 1935	108,975
Redimibile 3,50 % 1934	94,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1962

1 Dollaro USA	620,922
1 Dollaro canadese	576,25
1 Franco svizzero	143,825
1 Corona danese	89,88
1 Corona norvegese	86,942
1 Corona svedese	120,022
1 Fiorino olandese	172,597
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,71
1 Lira sterlina	1740,762
1 Marco germanico	154,949
1 Scellino austriaco	24,03
1 Escudo port.	21,705

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Restrizioni all'esercizio della pesca del persico-trota nella provincia di Como

Con decreto ministeriale 14 novembre 1962, è stato disposto che, nella provincia di Como è, in ogni tempo, vietata la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi del persico-trota (*Grystes salmoides. Gunther*) che non abbia raggiunta la lunghezza di centimetri diciassette.

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è vietata, nella provincia di Como, la pesca del persico-trota (*Grystes salmoides. Gunther*) di lunghezza superiore ai centimetri diciassette, dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 15 giugno.

Durante tale periodo, nella provincia di Como, è vietato il commercio, il trasporto e lo smercio nei pubblici esercizi di detta specie ittica, allo stato fresco, eccezione fatta per i tre giorni successivi alle ore 12 del 15 maggio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

(6603)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cerignola

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1962, numero 31893/8665, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2891 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Preziuso Rachele, nata in Cerignola l'8 giugno 1911, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto », tronco urbano di Cerignola, estesa mq. 128 riportata in catasto nella maggiore superficie delle « Strade » del foglio di mappa *CC II* del comune di Cerignola, e nella planimetria tratturale con il n. 216/*a*.

(6707)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 19 luglio 1962, n. 6341/4245, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 111, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 9.099.747 (lire novemilioninovemilasettecentoquarantasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 161.26,80 nei confronti della ditta CILIBERTO Pasquale, Giuseppe e Roberto di Gregorio e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 891, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.900.000, già liquidato con decreto ministeriale 8 maggio 1958, n. 3146/1059 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 15 luglio 1958), nella misura di L. 7.169.747.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 3.799.754 (tremilionisettecentonovantanovemilasettecentocinquantaquattro).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 10.900.000 (lire diecimilioninovecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 10 maggio 1962.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1962, n. 6340/4244, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 118, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.511.641 (lire unmilionecinquecentoundicimilaseicentoquarantuno) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 16.83.60 nei confronti della ditta DE LUCA Tommaso fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 505.000, già liquidato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957, n. 3477/1381 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1958), nella misura di L. 1.006.641.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 540.897 (lire cinquecentoquarantamilaottocentonovantasette).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.545.000 (lire unmilionecinquecentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 12 maggio 1962.

Con decreto ministeriale n. 6343/4247, in data 7 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 116, è stata determinata in via definitiva in L. 1.027.121 (lire unmilioneventisettemilacentoventuno) l'indennità residua per i terreni espropriati in agro del comune di Caccuri (Catanzaro) nei confronti della ditta ROMEI Luigi Andrea fu Donato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto presidenziale in data 15 luglio 1951, n. 674, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto residuale indennizzo nella misura di L. 550.204 (lire cinquecentocinquantamiladuecentoquattro).

La predetta indennità residua e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.575.000 (lire unmilionecinquecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità residua e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 14 giugno 1962.

(6546)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro riservati agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato:

A - Carriera direttiva: ad un posto di consigliere di 3ª classe riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

B - Carriera di concetto: a quattro posti di vice segretario, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

C - Carriera esecutiva: a trentaquattro posti di applicato aggiunto, al quale possono partecipare i candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, che all'art. 7 detta norme per il conferimento dei posti resisi vacanti in applicazione dell'esodo volontario mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione.

Sono indetti nei ruoli delle carriere direttive di concetto ed esecutiva del personale dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, i seguenti concorsi per esami, riservati agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato:

A - *Carriera direttiva*: ad un posto di consigliere di 3ª classe riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

B - *Carriera di concetto*: a quattro posti di vice segretario, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

C - *Carriera esecutiva*: a trentaquattro posti di applicato aggiunto, al quale possono partecipare i candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per la partecipazione ai concorsi delle carriere direttiva e di concetto non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, essendo muniti del titolo di studio richiesto, posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana — Ai fini dell'ammissione ai concorsi sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Al concorso ad un posto di consigliere di 3ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, possono partecipare anche gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso a quattro posti di vice segretario, riservato a ragionieri e periti commerciali, possono partecipare anche gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Domande di ammissione.

Per partecipare ai concorsi, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non issrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi agli obblighi militari;

i) l'Amministrazione presso la quale prestano servizio, indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione;

l) gli eventuali altri servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei servizi stessi;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati che partecipano al concorso per la carriera direttiva dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta, tra quelle previste dal programma d'esame.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme della legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

L'autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto, relativo al concorso a cui partecipano.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Art. 4.

Prove di esame.

Le prove d'esame previste per ciascun concorso sono specificate nei programmi allegati al presente bando.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate:

ai candidati che partecipano al concorso per la carriera direttiva otto ore di tempo;

ai candidati che partecipano al concorso per la carriera di concetto sei ore di tempo;

ai candidati che partecipano al concorso per la carriera esecutiva quattro ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame.

A) *Concorsi per le carriere direttiva e di concetto.*

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciasuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

B) *Concorso per la carriera esecutiva.*

Sono ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se in candidato non ottenga, in ciascuna di esse, la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata; l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettorato del lavoro - Divisione VIII - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza a parità di merito nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di preferenza a parità di merito nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente articolo 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tali pubblicazioni si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre alla Direzione generale degli affari generali e del personale — Servizio ispettorato del lavoro — entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti a seconda che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti.

I. — Documenti da prodursi dai candidati impiegati non di ruolo:

A) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando ovvero il *certificato sostitutivo* di esso, nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica notarile di uno dei detti documenti, su carta bollata da L. 300. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certicato dell'autorità consolare.

C) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

E) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

F) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

G) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 300, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 300, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre, certificato di esito di leva in bollo da L. 100 relasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

H) copia dello stato matricolare o certificato di servizio (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciati dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, muniti della prescritta marca da bollo (L. 300) debitamente annullata.

II. — Documenti da prodursi dai candidati impiegati dei ruoli aggiunti:

A) copia della stato matricolare su carta bollata da L. 300 con le qualiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

B) diploma originale del titolo di studio, indicato all'art. 1 del bando ovvero il *certificato sostitutivo* di esso, nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica notarile di uno dei detti documenti, su carta bollata da L. 300. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

C) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certicato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

I vincitori che si trovino alle armi per obblighi di leva sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui alla lettera *G*) del punto I).

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, agli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari, di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da Lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata.

Art. 10.

Nomina dei vincitori.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta, la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico.

Ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico del coefficiente iniziale corrispondente alla qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, nonchè il premio speciale previsto dall'art. 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 13.

Commissioni di esami.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e saranno composte come segue:

I. — Per il concorso nella carriera direttiva:

a) da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) da due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) da due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui ai programmi in esame.

II — Per il concorso nella carriera di concetto:

a) da un impiegato dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

b) da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, insegnanti le materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) da due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

III. — Per il concorso della carriera esecutiva:

a) da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

b) da quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1962
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 382. — MAUCERI

ALLEGATO 1

Schema della domanda di ammissione da inviarsi, su carta da bollo da L. 200, per il concorso a un posto di consigliere di 3ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII - Via Flavia, 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . (Provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . (Prov. di . . . .) Via . . . . in servizio presso . . . . (Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende) dal . . . . . . (data di assunzione in servizio) in qualità di . . . . (indicare se impiegato non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza), chiede di essere ammesso al concorso per esami a un posto di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . . . in data . . . . . presso l'Università di . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara che, precedentemente all'attuale impiego, ha (o non ha) prestato servizio presso altra Amministrazione statale (in caso positivo il candidato dovrà indicare l'Amministrazione, la qualifica, il periodo ed il motivo della cessazione).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (francese, inglese e tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1)

. . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non

è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. L'autenticazione della firma può essere sostituita dal visto del capo dell'Ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Visto: *Il Ministro*: BERTINELLI

ALLEGATO 2

Schema della domanda di ammissione da inviarsi, su carta da bollo da L. 200 per il concorso a quattro posti di vice segretario, riservato a ragionieri e periti commerciali, che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII - Via Flavia, 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . (Provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . (Prov. di . . . .) via . . . . in servizio presso . . . . (Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende) dal . . . . . . (data di assunzione in servizio) in qualità di . . . . (indicare se impiegato non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale, che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . . presso l'Istituto « . . . . » sito in . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara che, precedentemente all'attuale impiego, ha (o non ha) prestato servizio presso altra Amministrazione statale (in caso positivo il candidato dovrà indicare l'Amministrazione, la qualifica, il periodo ed il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1)

. . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. L'autenticazione della firma può essere sostituita dal visto del capo dell'Ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Visto: *Il Ministro*: BERTINELLI

ALLEGATO 3

Schema della domanda di ammissione da inviarsi, su carta da bollo da L. 200, per il concorso a trentaquattro posti di applicato aggiunto, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII - Via Flavia, 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . (Provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . (Prov. di . . . .) Via . . . . in servizio presso . . . . (Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende) dal . . . . . . (data di assunzione in servizio) in qualità di . . . . (indicare se impiegato non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . . presso la Scuola . . . . . . sita in . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara che, precedentemente all'attuale impiego, ha (o non ha) prestato servizio presso altra Amministrazione statale (in caso positivo il candidato dovrà indicare l'Amministrazione, la qualifica, il periodo ed il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1)

. . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. L'autenticazione della firma può essere sostituita dal visto del capo dell'Ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Visto: *Il Ministro*: BERTINELLI

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso ad un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Prove scritte

1) Diritto del lavoro;
2) Legislazione sociale;
3) Economia politica.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo, sulla statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale, delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nozioni di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenza e ordinanze), su elementi di contabilità di Stato, nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: BERTINELLI

ALLEGATO 5

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Prove scritte

1. — Diritto e legislazione del lavoro: il rapporto di lavoro: le fonti del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro; diritti ed obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro; avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale: i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro, compiti ed organizzazione. Organismi internazionali operanti nel campo del lavoro.

2. — Nozioni di ordinamento amministrativo: Principi della organizzazione amministrativa, ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale: Organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzione di controllo; cenni sulle funzioni giurisdizionali). La amministrazione governativa locale; la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi: organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni autonome costituite; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

Il Ministro: BERTINELLI

ALLEGATO 6

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trentaquattro posti di applicato aggiunto, riservato agli impiegati civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

I — *Prove scritte*

1) Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

II — *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

III — *Prova orale*

1) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale - prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Potenza e radice dei numeri - Estrazione della radice quadrata - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto - Risoluzione di problemi di ripartizione diretta ed inversa.

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri - Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi Organi periferici (Ispettorato del lavoro; Uffici del lavoro e della massima occupazione). I Ministri ed i Sottosegretari di Stato - il Consiglio dei Ministri - il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune e i loro organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di statistica: Concetto e oggetto della statistica - Unità statistica - Spoglio e raggruppamento di dati statistici - Elaborazione dei dati: media e rapporti - Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: BERTINELLI

(5595)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Brera - Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per ruoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Brera - Milano.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VIII - una domanda in carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta e corredata delle attestazioni di merito, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, oltre le proprie generalità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio conseguito;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il preciso recapito che eleggono ai fini del concorso;

h) lo stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti, con la attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) servizio eventualmente prestato presso le Amministrazioni dello Stato:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi;

b) qualità del servizio, punti da 1 a 4;

2 titolo di studio, punti da 1 a 5;

3) benemerenze militari, punti da 1 a 3;

4) condizioni fisiche, punti da 1 a 4.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dalla Amministrazione statale relativo alla durata e qualità del servizio prestato, ovvero copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 200, rilasciata per gli impiegati statali di ruolo dalla amministrazione di appartenenza e completa dei giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari cui siano incorsi;

2) certificato scolastico;

3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 200 eventualmente corredata delle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;

4) certificato medico su carta bollata da L. 100 rilasciato dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risultino le condizioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico deve essere di data non anteriore di mesi tre alla scadenza del presente bando.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

b) tessera postale;

c) carta d'identità;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica.

I candidato che abbiano conseguito nella prova pratica un voto inferiore a sei decimi non saranno collocati nella graduatoria degli idonei.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VIII - entro il termine di 30 giorni dall'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se già non presentano come titolo di valutazione);

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva se l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile (se già non presentato come titolo di valutazione);

g) stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità anagrafica;

h) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (se già non presentato come titolo di valutazione);

i) fotografia autenticata.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo. Quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

Gli aspiranti che rivestono la qualità di dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, rimanendo esonerati dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti a legalizzazione gli atti, i certificati, le copie e gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali, fatta eccezione per i diplomi e i certificati di studio i quali — nel caso siano stati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute e debbano essere presentati presso uffici pubblici dislocati fuori della Provincia in cui hanno sede le scuole stesse — debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formulata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

Del risultato del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione ed al vincitore sarà conferita la nomina a bidello in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1962

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1962
Registro n. 58, *foglio n.* 389.

(6492)

Concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 e in particolare l'art. 16;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti :

A) essere forniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale; possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicata dal successivo art. 3 il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2961, e coloro che tale equiparazione hanno ottenuto in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VIII, entro il termine di quaranta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui riceveranno l'invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti devono produrre una copia dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione statale dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di cui riceveranno il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

1) il titolo di studio in originale o copia autentica;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100. I concorrenti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto a elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

3) il certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 242, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultante dell'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio previsto dall'art. 4, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini considerati.

E' in facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Non saranno presi in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VIII, dopo il termine previsto dall'art. 3 di giorni quaranta a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente decreto alla precedenza o preferenza nelle nomine prodotti dai concorrenti, che abbiano superato la prova orale, dopo il termine prescritto dall'art. 4 di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori e degli idonei dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VIII, entro il termine di cui all'art. 5 di giorni trenta dalla data in cui riceveranno il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencato nello stesso art. 5.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale del concorso avranno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e orale i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale, con il seguente programma:

Prima prova scritta:

Nozioni di ordinamento amministrativo con i necessari riferimenti alla Costituzione e con particolare riguardo alla pubblica Amministrazione, sui seguenti argomenti: Amministrazione diretta e indiretta, organi dell'Amministrazione diretta centrale, attivi e consultivi; organi dell'Amministrazione diretta locale; Amministrazione indiretta; Enti ausiliari dello Stato. Regioni, Provincie, Comuni; Gli atti amministrativi: Elementi e vizi; Il sistema dei controlli. Nozioni essenziali sulla giustizia amministrativa: Varie specie di ricorsi, gli organi della giustizia amministrativa.

Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: Le Direzioni generali e i Servizi e gli Uffici centrali; Gli organi consultivi; Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e del personale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Seconda prova scritta:

Svolgimento di un tema riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna indicato dalla Commissione giudicatrice. La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine chiarezza e correttezza.

Ai candidati sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Prova orale:

La prova orale verterà:

a) sugli argomenti fissati nel programma della prima prova scritta;

b) sulla Costituzione della Repubblica;

c) su nozioni di diritto civile limitatamente ai seguenti argomenti: le norme giuridiche; interpretazione e applicazione delle leggi; la persona fisica: principio e fine, condizioni modificatrici della capacità, domicilio, assenza; le persone giuridiche, i negozi giuridici; specie ed elementi essenziali, accidentali e naturali; nozioni sui diritti di famiglia: matrimonio, filiazione legittima, naturale ed adottiva, tutela e curatela, assistenza e affiliazione; nozioni sulle successioni legittima o testamentaria;

d) su nozioni di contabilità dello Stato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A tal fine per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civili, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idoeni combattenti e assimilati, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia ovvero profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace la sovranità dello Stato italiano o profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e orfani dei caduti civili per fatti di guerra o per i caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1915, nel decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, nei decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375,

15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, 1° ottobre 1950, n. 1140, 4 marzo 1952, n. 137, 23 marzo 1952, n. 207 e 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1962
Registro n. 60, foglio n. 126.

(6491)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 835, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le delibere:

n. 95/P.2.1.1. del 6 novembre 1961 e 214/P.2.1.1. del 20 aprile 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

n. 229/P.2.1.1. del 15 maggio 1962, n. 231/P.2.1.1. del 17 maggio 1962 e n. 6/P.2.1.1. del 14 agosto 1962, con le quali è stata nominata una Sottocomissione, in considerazione del numero dei candidati presenti alle prove orali;

Delibera:

Il direttore centrale Biscogli dott. Aldo è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del pari qualifica, Rossetti ing. Aldo, impossibilitato ad espletare l'incarico per motivi di servizio.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il direttore generale: RENZETTI

(6719)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, nonchè di quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che in data 20 novembre 1962 nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1962 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1962, registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 253, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso per esame a diciannove posti per vice segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1960.

(6689)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 889/San. del 28 giugno 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto del Consorzio medico Medea-Mariano del Friuli-Chiopris Viscone, vacante alla data del 30 novembre 1961;

Visto il successivo decreto pari numero in data 3 agosto 1962 con cui venivano effettuate alcune modifiche al predetto decreto;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Comune interessato nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici di Gorizia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:

Montagna dott. Alberto, medico provinciale;

Cazzola prof. Renato, primario medico dell'Ospedale civile di Gorizia;

Di Domizio prof. dott. Leonardo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Gorizia;

Rizzo dott. Tito, medico condotto di Gradisca d'Isonzo.

Segretario:

Garra dott. Carlo, direttore di sezione della Prefettura di Gorizia.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Gorizia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Gorizia, addì 27 ottobre 1962

Il medico provinciale: MONTAGNA

(6621)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brindisi.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1095 in data 22 febbraio 1962 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta nel comune di Fasano, frazione Pezze di Greco, vacante al 30 novembre 1961;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 15 aprile 1935, che approva i programmi particolareggiati delle prove di esame per i posti di sanitari condotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;
Vista la legge 2 agosto 1957, n. 676;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Vista la legge 30 dicembre 1958, n. 1174, che modifica gli articoli 34 del testo unico delle leggi sanitarie;
Viste le designazioni degli Ordini professionali e del Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante in Provincia alla data del 30 novembre 1961 è costituita come segue:

Presidente:
Brancia dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale di Brindisi;
Cisaria dott. Gaetano, primario ostetrico dell'Ospedale di Ostumi;
Giocoli Nacci dott. Gerardo, specialista in ostetricia;
Ricci Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:
Zecchino dott. Giulio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della locale Prefettura e del comune di Fasano.

Brindisi, addì 12 novembre 1962

Il medico provinciale: BARNABA

(6322)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 13627 del 15 giugno 1957, col quale venne bandito, fra l'altro, un concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956 e che lo stesso ebbe la pubblicità prescritta dalle vigenti disposizioni legislative;
Ritenuto necessario di procedere alla costituzione della apposita Commissione giudicatrice;
Avuta la prescritta designazione dall'Ordine dei medici della Provincia nonchè dall'Amministrazione comunale interessata;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1956, è composta dei signori:

Presidente:
Nania dott. Mario, vice prefetto.

Membri:
Podestà dott. Giovanni, medico provinciale;
Girardi prof. Varo, primo ostetrico dell'Ospedale di Pistoia;
Chieri prof. Sergio, primario ostetrico dell'Ospedale di Pescia;
Masi Silvana, ostetrica condotta.

Il dott. Bernardino Caselli, direttore di Sezione della prefettura di Pistoia eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori della Prefettura, del Comune interessato e dell'Ufficio sanitario provinciale di Pistoia.

Pistoia, addì 6 novembre 1962

Il medico provinciale: PODESTA'

(6648)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 637 in data 20 aprile 1962, regolarmente pubblicato a termini di legge, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1961 presso i Consorzi veterinari di Cologna Veneta, S. Pietro Incariano, Soave e presso il comune di Oppeano;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni della Prefettura di Verona, dell'Ordine provinciale dei veterinari e delle Amministrazioni consorziali e comunale interessate;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è composta come appresso:

Presidente:
Casales dott. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Tulumello dott. Salvatore, veterinario provinciale di Verona;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Martini prof. Igino, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Bastogi dott. Mario, veterinario comunale.

Segretario:
Mescola dott. Gianfranco, consigliere di I classe della Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, nonchè agli albi pretori della Prefettura di Verona, dell'Ufficio veterinario provinciale di Verona, e dei comuni di Cologna Veneta, Oppeano, San Pietro Incariano e Soave.

Verona, addì 19 novembre 1962

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(6694)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.